

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1257)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, BASADONNA, PISTOLESE, LATANZA, PEPE, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO e GATTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Campania e della Puglia colpiti dalla infezione colerica dell'agosto 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'infezione colerica che si è manifestata nel napoletano a fine agosto e subito dopo a Bari, estendendosi poi in altre Province, oltre a richiedere un cospicuo sacrificio di vite umane, ha inferto un duro colpo all'economia di alcune città meridionali di cui, allo stato, non può valutarsi a pieno l'entità, essendo le conseguenze tuttora in fase evolutiva, in una situazione economica oltremodo depressa.

Si può intanto affermare che per Napoli i danni maggiori si concentrano sul turismo, che costituisce la più valida risorsa, sebbene risulti in fase calante, ed esso è anche un fattore economico determinante a Bari ed in altre città colpite dal morbo.

Oramai la stagione turistica che, per quanto riguarda Napoli, raggiunge il suo maggiore sviluppo nei mesi di settembre e di ottobre, deve ritenersi troncata, con conse-

guente grave disagio di tutta la vasta rete di attività collaterali ed accessorie.

Purtroppo gli alberghi napoletani registrano da alcuni anni un tasso di utilizzazione del 45 per cento rispetto al potenziale ricettivo, che deve ritenersi antieconomico e che si è ulteriormente contratto a fine luglio quando è disceso al 40 per cento.

Poco dopo si è abbattuta sulla città la iattura della infezione colerica, che ha fatto allontanare dagli alberghi quasi tutta la clientela, mentre le prenotazioni individuali e di gruppo venivano integralmente annullate, rivelando la rapidità con la quale la triste notizia si era diffusa nel mondo e la psicosi che vi aveva generato.

Anche rilevante è risultato, sia per la Campania che per la Puglia, il calo delle attività collaterali e cioè: ristoranti, trasporti aerei terrestri e marittimi, guide turistiche, arti-

gianato artistico, spettacolo, che hanno subito un danno non di molto inferiore a quello del settore alberghiero. I ristoranti, in particolare, appaiono frequentati da una clientela ridotta a modestissime proporzioni, tanto che non è infrequente il caso di completa chiusura dell'esercizio.

Particolare danno subiscono la Fiera del Levante a Bari e le altre manifestazioni tradizionali delle due Regioni.

Accanto a quelli del settore turistico, vanno considerati i danni industriali e commerciali dei prodotti alimentari, che furono denunziati come possibili veicoli d'infezione; in modo particolare: il latte e i suoi derivati, la mozzarella di bufala, i prodotti ittici, quelli dolciari, i gelati, le bibite non imbottigliate.

In Puglia hanno assunto particolare gravità i danni nel settore orto-frutticolo. Basti considerare che le stazioni ferroviarie che, negli anni scorsi, in questo periodo, apparivano intasate di carri frigoriferi diretti al Nord, quest'anno risultano praticamente deserte e gli orto-frutticoli e specialmente l'uva da tavola, che costituiscono una delle maggiori fonti dell'economia pugliese, non hanno trovato tuttora mercato nè all'interno nè all'estero.

È cessata anche ogni attività sui mercati dei prodotti ittici, mentre la distruzione dei prodotti della mitilicoltura ha messo in grave

difficoltà una cospicua popolazione delle suddette Regioni.

Al fine di consentire agli imprenditori ed ai lavoratori più danneggiati indirettamente dall'epidemia colerica di superare l'attuale fase di difficoltà, si chiede che vengano disposte, col presente disegno di legge, alcune provvidenze rivolte ad assicurare anzitutto alle suddette categorie adeguati contributi eccezionali ed i benefici previsti dalle leggi per le zone colpite da pubbliche calamità.

Per tutte le aziende interessate, altresì, si richiede la concessione di credito a tasso agevolato, la sospensione di carichi fiscali, di contributi per oneri sociali e previdenziali, l'alleggerimento dei piani di ammortamento di mutui fondiari per le aziende alberghiere, nonchè la estensione della cassa integrazione salari per i lavoratori dipendenti, per i quali si profila la eventualità del licenziamento e della disoccupazione.

Insieme a questi provvedimenti, occorre predisporre un piano per il rilancio del turismo nelle zone colpite, specie nell'area napoletana, in una prospettiva prossima, attraverso l'adeguamento delle strutture alle esigenze di un turismo moderno ed una azione promozionale, commisurata alle eccezionali condizioni di crisi determinate dalla epidemia colerica.

Attese le finalità del presente disegno di legge, si confida nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**SOSPENSIONE DEI TERMINI**

Art. 1.

Nei comuni di Napoli e di Bari, particolarmente colpiti dall'infezione colerica, verificatasi nell'agosto 1973, nonché in tutti gli altri che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri di grazia e giustizia, della sanità, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti, durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissati dai decreti del Presidente della Repubblica, di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone costiere, lacuali, fluviali, site nei Comuni medesimi, e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi, con procedura ordinaria o speciale, nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni di cui ai decreti suddetti, la vendita dei beni pignorati, per le categorie di cui al successivo articolo 9, non potrà essere disposta o, se disposta, sarà sospesa di diritto per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei Comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari, compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località, per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma del suddetto articolo, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

Art. 4.

Nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, numero 6, riguardanti provvedimenti a favore di zone colpite da pubbliche calamità.

Ai fini della presente legge:

a) la sospensione del pagamento dei tributi e contributi dovuti dai lavoratori, indicati dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende riferita alle rate di ottobre-dicembre 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di agosto 1974;

b) l'esonero, di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, nu-

mero 1232, si intende limitato alle rate di ottobre e dicembre 1973 ed il termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge, si intende rinviato al 10 febbraio 1974;

c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

d) le rendite, di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

Art. 5.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, sospesi o lavoratori ad orario ridotto, in dipendenza dell'infezione colerica, sarà corrisposta per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività, non oltre il 31 agosto 1974, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazioni guadagni degli operai dell'industria, con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 6.

L'indennità, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è corrisposta entro gli

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi limiti e con le stesse modalità, anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei Comuni di cui all'articolo 1, sospesi dal lavoro in dipendenza della calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole, provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 7.

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è a totale carico dello Stato, nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con opportuna variazione allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

AGEVOLAZIONI
IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 8.

La sospensione dei termini, di cui al primo comma dell'articolo 1, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari, i cui termini sono scaduti o scadono nei Comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

Ai Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, sino al 10 agosto 1974, altresì, le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

PROVVEDIMENTI URGENTI

Art. 9.

I prefetti delle provincie interessate, d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della Campania e della Puglia, sentite le ca-

mere di commercio, industria ed artigianato, provvedono con proprio decreto a classificare le categorie che, per effetto delle disposizioni igienico-sanitarie impartite, risultino particolarmente colpite o danneggiate nelle loro attività — in maniera temporanea o definitiva — al fine di consentire l'erogazione delle provvidenze di pronto intervento, di cui ai commi che seguono.

Ai produttori, commercianti, rivenditori, anche ambulanti, colpiti o danneggiati nella loro attività, per effetto dell'epidemia colerica e delle norme igienico-sanitarie, sarà corrisposto un contributo straordinario a fondo perduto fino a lire 1 milione per nucleo familiare.

Il contributo, di cui al comma precedente, è corrisposto su domanda degli interessati, vistata dalla Camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno somministrati ad esse con appositi ordini di accreditamento, che il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Per la concessione dei detti contributi è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per gli anni finanziari 1973 e 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con variazioni di bilancio per quanto attiene all'esercizio 1973.

PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Art. 10.

Il Governo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, emanerà le norme di attuazione dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sui crediti agevolati a favore delle aziende commerciali.

Art. 11.

È concessa la moratoria e postergazione di un anno dei piani di ammortamento relativi ai crediti agevolati al commercio, consentiti in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Art. 12.

Le provvidenze creditizie, previste a favore delle aziende alberghiere dal testo unico del 30 giugno 1967, n. 1523, integrato dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, vengono estese anche alle città con popolazione superiore a centomila abitanti, colpite dall'infezione colerica, attualmente escluse dalle agevolazioni della citata legge.

Art. 13.

È concessa la moratoria, esente da oneri aggiuntivi per un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento per i mutui fondiari concessi alle aziende alberghiere.

Art. 14.

Alle aziende alberghiere, termominerali, industriali, commerciali e artigiane e ai lavoratori autonomi, danneggiati dalle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, sono estesi, altresì, per quanto applicabili, i benefici previsti dalle leggi 21 agosto 1949, n. 638, 15 dicembre 1951, n. 1134, e 13 febbraio 1952, n. 50, richiamate dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e successive modificazioni, a favore di zone colpite da pubbliche calamità.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'esercizio 1973, si provvede con ricorso al fondo speciale del Ministero del tesoro di cui al capitolo 3523 e, per l'esercizio 1974, con ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza di lire 50 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.